

COMUNE DI BARBARA

ANCONA

PIANO PARTICO: LAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ALLEGATO ALLA DELIBERA
CONSILIARE N. 106 DEL 16.9.83

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Valerio Catagrande Sorretti

NORME TECNICHE

23 LUG. 1981

APPROVAZIONE CON=
SILIARE DEL _____

STUDIO TECNICO INGG. LENCI & GALLI
CORINALDO (AN)

PROGETTISTI

Ing. Marcello Lenci
Albo Ingegneri Ancona N. 314

Ing. Giancarlo Galli
Albo Ingegneri Ancona N. 553

SINDACO


IL SINDACO

(Prof. Fabio Brunotti)

SEGRETARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Valerio Catagrande Sorretti



CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Perimetrazione del piano

L'area oggetto del presente piano particolareggiato è delimitata nella tav. n. 1 e coincide con la zona " A " (Centro storico) del vigente programma di fabbricazione.

Art. 2 - Oggetto del piano

Il piano particolareggiato di esecuzione ha per oggetto ogni attività che comporti modificazioni tipologiche-distributive, storico-strutturale e di destinazione d'uso delle aree e edifici interni al centro storico di Barbara. La disciplina urbanistica in questa area viene regolata dall'insieme degli elaborati di progetto (tavv. n. A,B,C,D, Norme tecniche) sostitutivi del piano di fabbricazione vigente e successive varianti per quanto non conforme ad esso.

Negli elaborati suddetti vengono regolamentati le unità minime di riferimento, la documentazione progettuale, le categorie di intervento, la destinazione d'uso degli edifici, le descrizioni sui materiali e strutture, la sistemazione e destinazione delle aree scoperte.

CAPO II° - UNITA' MINIME DI RIFERIMENTO - DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Art. 3 - Unità minima di riferimento e d'intervento

Per unità minima di riferimento si intende il complesso edilizio (comprendente una o più unità immobiliari) per il quale deve essere redatto un progetto esecutivo unitario. Tali unità sono delimitate nella tav. " D ".

Il Comune rilascia concessioni edilizie su singole unità immobiliari solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo relativo alla intera unità minima di riferimento e dopo aver fatto sottoscrivere un impe-

gno a tutti i proprietari della suddetta unità minima di riferimento per la realizzazione dell'intero progetto entro un determinato periodo di tempo.

Tale periodo di tempo, fissato contestualmente all'approvazione dell'intero progetto, non sarà inferiore ad anni 5 purchè non sussistono particolari motivi di urgenza per ridurne la durata.

Alla scadenza del tempo concesso per la realizzazione dell'intera opera, sarà facoltà della Amministrazione Comunale, per giustificati motivi, di prorogarne il termine.

Art. 4 - Documentazione progettuale

Il progetto di massima dovrà consistere dei seguenti elaborati relativi all'intera unità minima di riferimento:

- a) Elenco delle proprietà
- b) Documentazione fotografica dettagliata di tutti i prospetti e degli eventuali elementi decorativi, *duplicati in scala* superfetazioni, ecc.
- c) Planimetrie dello stato attuale in scala 1:2000
- d) Relazione sulle condizioni statiche, igieniche ed abitative.
- e) indicazioni degli interventi previsti sia di conservazione che di trasformazione mediante planimetrie, prospetti e sezioni in scala 1:2000

Il progetto esecutivo dovrà consistere dei seguenti elaborati:

- f) Elenco delle proprietà.
- g) Rilievo completo dell'edificio allo stato attuale (piante con indicazione d'uso dei locali, prospetti e sezioni in scala non inferiore 1:50)
- h) documentazione fotografica dettagliata di tutti i prospetti dell'edificio
- i) relazione dettagliata di tutti gli interventi

- previsti con chiare indicazioni dei materiali
- 1) piante, prospetti e sezioni degli interventi previsti in scala non inferiore a 1:50 in cui siano chiaramente indicate le opere da conservare, la finitura delle facciate, i particolari costruttivi e decorativi e la destinazione d'uso.

CAPO III° - CATEGORIE DI INTERVENTO

Art. 5 - Elenco delle categorie d'intervento

Il piano prevede le seguenti categorie d'intervento:

- a) Unità soggette a ristrutturazione
- b) Unità soggette a restauro
- c) Unità soggette a ristrutturazione e restauro
- d) Unità soggette a restauro con demolizione senza ricostruzione.
- e) Edificazione di aree scoperte.

La delimitazione delle unità edilizie sopradette è indicata nella tav. n. " A ".

Sono inoltre previsti nelle presenti norme:

- f) Interventi di manutenzione ordinaria

Art. 6 - Interventi di ristrutturazione

Il tipo di intervento prevede:

- a) La conservazione dei caratteri architettonici e tipologici influenzanti l'ambiente circostante;
- b) La sistemazione delle facciate esterne tendente a ridare ad esse unitarietà compositiva. Sono ammesse nuove forature o modifiche alle esistenti allo scopo di migliorare le condizioni igieniche e funzionali degli edifici purchè non contrastino con l'unitarietà compositiva. Sono ammesse anche finestre sulla copertura con infissi come art. n. 23 del tipo a farfalla o fissi per mansarda.

- c) Variazione all'impianto distributivo interno, anche con sovvertimento tipologico e strutturale salvo restando il rispetto dei punti a e b del presente articolo;
- d) E' consentita la modifica delle altezze nette interne dei piani con una traslazione verticale dei solai purchè tale traslazione non superi cm 50. (Fig. 2).
- e) E' consentita la traslazione verticale uniforme di tutta la copertura fino a che l'altezza media su ogni strada sulla quale l'unità prospetta non raggiunga l'altezza media del fabbricato contiguo più alto con un massimo di cm 80. Qualora l'unità fosse isolata o i fabbricati contigui risultassero di pari o minor altezza, la quota della copertura potrà essere traslata fino ad un massimo di cm 40. In ogni caso tale traslazione potrà essere consentita una sola volta (Fig. 3a/b/c/d). Per altezza di una facciata si intende la differenza fra la quota della gronda della copertura e quella della strada o marciapiede sul quale la facciata prospetta.
- Per altezza media di una facciata si intende la media ponderata fra altezza massima e quella minima (Fig. 1a/b).
- f) Aggregazione o disaggregazione di unità tipologiche sono nei casi in cui non sia possibile riorganizzare funzionalmente a causa di ridotte od eccessive dimensioni;
- g) Variazioni, se necessarie, della posizione dei collegamenti verticali ed orizzontali. Gli interventi di ristrutturazione saranno riservati a quelle unità operative all'interno delle quali non si presentano particolari pregi ar-


chitettonici ed artistici che costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio del centro storico.

Nel caso in cui la realtà sia estremamente compromessa, saranno consentite anche operazioni di demolizione e ricostruzione valendo per esse le disposizioni del presente articolo;

h) Per gli interventi strutturali si dovranno rispettare tutte le norme vigenti in merito.

FIG 1 - ALTEZZA MEDIA DI UNA FACCIATA


a) Copertura a livello unico



Altezza media

$$h_m = \frac{h_{\min} + h_{\max}}{2}$$

b) Copertura a più livelli



$$h_{am} = \frac{h_{a \text{ MIN}} + h_{a \text{ MAX}}}{2}$$

$$h_{bm} = \frac{h_{b \text{ MIN}} + h_{b \text{ MAX}}}{2}$$

$$h_m = \frac{h_{am} \times a + h_{bm} \times b}{a + b}$$

FIG 2 - TRASLAZIONE MASSIMA SOLAI






FIG. 3 - TRASLAZIONE MASSIMA DELLA COPERTURA


a) - $h_{\Delta m} < h_{Bm}$




b) - $h_{am} > h_{bm}$



c) - $h_{am} = h_{bm}$





Art. 7 - Interventi di restauro

Il tipo di intervento prevede:

- a) Il ripristino filologico delle parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite;
- b) La conservazione ed il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo primario;
- c) Il restauro ed il ripristino degli ambienti interni;
- d) La conservazione ed il ripristino degli spazi liberi;
- e) Il restauro ed il ripristino delle facciate esterne ed interne;
- f) Il ripristino dei collegamenti verticali originali;
- g) Il restauro degli elementi architettonici-decorativi esistenti ed il ripristino delle parti alterate o mancanti;
- h) Il consolidamento delle strutture, con eventuali sostituzioni parziali, ma senza modifiche planimetriche ed altimetriche;
- i) Eliminazione delle superfetazioni, definite come parti dell'edificio incongrue all'impianto originario ed agli impianti organici con esso. Gli interventi di restauro saranno riservati a quelle unità operative per le quali si sono

rilevati elementi architettonici tipici di rilevante importanza nel contesto urbano, tali da investire l'edificio del carattere di monumentalità.

Per essi, nel processo di recupero sarà la "funzione" che dovrà adattarsi allo spazio architettonico esistente, che dovrà comunque essere ricostruito completamente nel suo aspetto originario.

Art. 8 - Interventi di ristrutturazione e restauro

Il piano prevede anche l'unità operative di intervento all'interno delle quali si riscontrano parti od elementi che devono essere trattate in maniera diversa, presentando esse condizioni differenti, a volte dal punto di vista statico, altre volte dal punto di vista distributivo od architettonico-decorativo.

Art. 9 - Interventi di restauro con demolizione senza ricostruzione

Il piano prevede delle unità operative il cui restauro è subordinato ad un progetto unitario che prevede la demolizione delle superfetazioni incongrue all'impianto originario dell'edificio cui sono state impropriamente aggregate.

Tale demolizione potrà essere richiesta dall'Amministrazione Comunale, prima del rilascio della concessione anche in zona non previste espressamente dal piano, se tale necessità emergesse dall'esame del progetto proposto. La richiesta di demolizione, di cui al comma precedente, dovrà essere sempre motivata da ragioni di risanamento urbano od igienico-sanitario e dovrà garantire chiari vantaggi al Centro Storico dal punto di vista funzionale, od igienico, od estetico.

Art. 10 - Interventi di edificazione sulle aree scoperte

Il piano prevede la edificazione di una area scoperta, fatti salvi i diritti di terzi compreso il Comune come parte patrimoniale, in materia di luci, vedute e distanze. La densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media delle zone limitrofe e, in nessun caso, i 5 mc/mq (D.M. 2/4/1968). L'altezza massima delle facciate non potrà superare quelle del più alto fabbricato contiguo o circostante.

Art. 11 - Interventi di manutenzione ordinaria

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono consentiti sulla edilizia esistente e sugli spazi liberi, previo rilascio di concessione edilizia, e comportano le seguenti operazioni:

- a) Pulitura, rimozione di intonaci e tinteggiatura;
- b) Riparazione e sostituzione degli infissi esterni;
- c) Riparazione e sostituzione delle grondaie e discendenti;
- d) Riparazione e sostituzione dei manti di copertura con relativi comignoli;
- e) Riparazione e sostituzione delle pavimentazioni esterne;
- f) Riparazione e sostituzione di recinzioni;
- g) Riparazione e sostituzione di infissi interni;
- h) Rifacimento di pavimenti interni;
- i) Riparazione e sostituzione di impianti tecnici (riscaldamento, idraulico, elettrico ecc.)

Per gli interventi di cui ai punti a, b, c, d, e, f del presente articolo, per i quali è necessaria

regolare autorizzazione, è richiesta adeguata documentazione tendente ad illustrare la situazione degli elementi, oggetto di richiesta di concessione, di tutto l'isolato.

Dovranno essere presentati campioni di materiali con precisi riferimenti su prospetti e foto del punto in cui saranno utilizzati.

CAPO IV° - DESTINAZIONE D'USO

Art. 12 - Elenco delle destinazioni d'uso degli edifici

Il piano prevede, nella tav. " B ", le seguenti destinazioni d'uso degli edifici:

- a) Edifici ad uso esclusivamente residenziale;
- b) Edifici ad uso esclusivamente terziario pubblico o privato;
- c) Edifici ad uso residenziale e terziario pubblico o privato;
- d) Edifici a carattere religioso;
- e) Area destinata alla realizzazione di nuovi bagni pubblici.

*Modificato
delibere CC. n°
del*

Art. 13 - Edifici ad uso esclusivamente residenziale

L'intervento di restauro o ricostruzione deve tendere a ricavare o a migliorare ambienti interni da destinare comunque a residenza ed a servizi strettamente collegati con essa, come magazzini, cantine, vani caldaia, autorimesse, ecc. Gli ambienti così ottenuti dovranno rispettare il D.M. 5/7/1975: "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20/6/1896 relativamente alla altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione". Si potrà derogare da esso solamente per ben giustificati motivi a giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Art. 14 - Edifici ad uso esclusivamente terziario pub-

blico o privato

L'intervento di restauro o ristrutturazione deve tendere a ricavare o a migliorare ambienti che potranno essere destinati a:

- Uffici della pubblica amministrazione;
- Uffici della amministrazione privata, del credito e dell'assicurazione;
- Servizi per l'assistenza e la sanità quali ambulatori privati e pubblici, poliambulatori, case di riposo per anziani, con esclusione di ospedali e case di cura;
- Servizi per l'istruzione e la formazione professionali e culturale;
- Servizi per lo spettacolo e la ricreazione, cinematografi, circoli ed associazioni culturali, ricreative, politiche, sportive e sindacali;
- Servizi legali, commerciali, tecnici ed artistici;
- Servizi per la protezione civile quali Carabinieri, Pubblica sicurezza, ecc;
- Servizi per il culto e le collettività religiose;
- Commercio al minuto di tutti i generi alimentari e non alimentari;
- Commercio all'ingrosso di alimentari e di altri generi compatibili con la possibilità di rispettare le norme di legge e del piano del commercio;
- Attività paracommerciali quali bar, ristoranti, alberghi, tavole calde;
- Artigianato di servizio con esclusione delle attività nocive, inquinanti e comunque incompatibili con le residenze circostanti.

Art. 15 - Edifici ad uso residenziale e terziario pubblico o privato

Per gli edifici appartenenti a questa categoria sono ammesse sia destinazioni d'uso residenziali (art. 13) sia terziario (art. 14).

Art. 16 - Edifici a carattere religioso

L'intervento che, per il carattere di monumentalità degli edifici, sarà ovviamente di restauro, dovrà tendere a mantenere sia lo spazio interno che esterno in condizioni tali da poter convenientemente ospitare funzioni religiose ed attività ad esse collegate.

Art. 17 - Area destinata alla realizzazione di nuovi bagni pubblici

L'area è riservata esclusivamente alla realizzazione di bagni pubblici del tipo interrati nel rispetto dei caratteri tipologici ed architettonici ambientali.

Art. 18 - Unità prospettanti su via Vittorio Emanuele e Piazza Cavour

E' vietato utilizzare le aperture prospettanti su via Vittorio Emanuele e Piazza Cavour quale ingressi per autorimesse.

CAPO V° - PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

Art. 19 - Murature interne

Per gli edifici soggetti a ristrutturazione sono consentite opere di consolidamento con strutture metalliche, in cemento armato o altro anche a vista purchè non prolungatesi sulle facciate esterne.

Per gli edifici soggetti a restauro sono consentite solo opere di consolidamento all'interno delle murature come cavi tiranti,

inserimento di elementi metallici ecc.

Art. 20 - Facciate esterne

Modificato
Delibere C.C.
n° 26 del 15/07/2004

Per tutti gli edifici compresi nel perimetro del Castello ed alcuni del Borgo e cioè per ~~tutte le unità dal n. 1 al n. 30 e le unità~~
~~32 - 33 - 34 - 51 - 59 - 63 - 66~~, le murature esterne dovranno essere a vista previa scalcinatura degli intonaci esistenti, se necessario, e ripresa a cucì e scuci delle parti di muratura non ben conservate. I mattoni dovranno essere di recupero o " fatti a mano " e tessuti in modo da lasciare presupporre una muratura a più teste. Le malte di legatura dovranno essere confezionate con " breccino macinato bianco, cemento e calce bianca". Le connessure a muro terminato dovranno risultare circa 1 cm più interne delle facciate esterne dei mattoni.

Per i rimanenti edifici del Borgo e cioè per le unità 31 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 60 - 61 - 62 - 64 - 65 è prescritto di norma il ripristino delle murature a faccia a vista. Può essere avanzata richiesta di mantenere l'intonaco esistente documentando in maniera evidente che la muratura sottostante non è in condizioni da garantire un miglioramento estetico dell'ambiente circostante riportandola a faccia vista. In ogni caso l'intonacatura e la tinteggiatura degli edifici devono essere riferiti alla grana, colore ecc. degli elementi preesistenti che caratterizzeranno la via o un tratto di questa a cui l'unità

edilizia è prospiciente. Tra gli intonaci è prescritto quello in calce con esclusione dell'intonaco a cemento, del frattazzo, degli intonaci di tipo terranuova, plastico e simili.

Art. 21 - Solai e Scale

Per gli edifici soggetti a ristrutturazione è consentita, qualora i solai avvallati o comunque deteriorati, la loro sostituzione o il loro accoppiamento con solai dello stesso tipo; ove questo non sia possibile, è consentita la loro sostituzione con solai misti in laterizio-cemento, in ferro, ecc. con gli opportuni accorgimenti tecnici; purchè le strutture non si prolunghino sulle facciate esterne. Per gli edifici soggetti a restauro sono consentite solo opere di consolidamento con eventuale sostituzione di elementi deteriorati con altri dello stesso tipo e materiale. Le stesse norme valgono per le scale.

Art. 22 - Pietre per decorazioni esterne

Le pietre usabili per soglie, cornici di portoni e finestre e comunque per ogni altro elemento decorativo esterno, dovranno essere sempre del tipo tradizionale presente da secoli negli edifici barbaresi, si prevede quindi l'uso di arenarie grigie e pietra bianca " Del Furlo " (calcare bianco massiccio).

Art. 23 - Infissi

Sono ammesse a chiusura delle luci solamente persiane apribili ad anta, nel caso di edifici soggetti a ristrutturazione saranno anche

Modificato delibera C.C. n° 9 del 30/03/2005

ammesse persiane apribili a pacchetto o scorrevoli.

E' in ogni caso vietato l'uso di avvolgibili e infissi in metallo.

Sono vietate le chiusure a serranda in lamiera zincata e verniciata.

Per tutti i portoni, porte esterne, persiane, finestre, vetrine di negozi ed altri infissi sarà da usare esclusivamente legno; le suddette strutture lignee dovranno essere oggetto di disegni esecutivi da allegare alla domanda di concessione edilizia.

Sono ammesse grate di protezione in ferro battuto brunito.

Le ferrature delle persiane dovranno essere in ferro battuto brunito.

Art. 24 - Balconi

Non sono ammessi nuovi balconi, ma solo il restauro e consolidamento di quelli esistenti.

Art. 25 - Coperture

E' prescritto il tipo generalizzato di copertura a falde inclinate con manto tradizionale in coppi con preferibile utilizzazione dei pezzi di recupero.

Non è consentita la esecuzione di coperture piane, terrazze, attici, ecc.

Sono ammessi solo cornicioni in mattoni ripristinando, negli edifici soggetti a restauro la forma originale o adeguandosi a quella più storica degli edifici prospettanti sulla stessa via.

Per le murature e l'uso dell'intonaco vale quanto detto all'art. 20.

Art. 26 - Elementi a vista

Salvo i pluviali discendenti, è vietata ogni altra canalizzazione esterna sia verso la via che verso gli spazi interni o cortili.

Le grondaie devono essere del tipo circolare sorrette da staffe in ferro battuto. Sono ammesse tende aggettanti per i negozi purchè non arrechino ostacolo al traffico e siano realizzate in metallo brunito e staffe con colori non vivaci.

Art. 27 - Insegne con informazioni di interesse pubblico

Riguardano le indicazioni di luoghi pubblici, monumenti, uffici di interesse pubblico, attrezzature di interesse turistico ecc.

Per tali informazioni è possibile la installazione di insegne anche lontano dal luogo del manufatto oggetto di informazione, purchè tali insegne abbiano carattere informativo e non pubblicitario.

Debbono essere usati, colori e formati convenzionali, in conformità ad un progetto dell'ufficio tecnico comunale.

Art. 28 - Insegne con informazioni commerciali

E' ammessa unicamente l'installazione delle insegne in aderenza al locale o al manufatto ove si svolge l'attività.

Sono vietate insegne a " bandiera " di qualunque tipo e dimensione.

Le insegne da installare sulle facciate vanno inserite nell'interno dell'apertura originaria (sovrapporta).

Nel caso di insegne addossate alla facciate, esse non devono interessare una superficie superiore a 1/25 dell'intera facciata.

CAPO VI° - SISTEMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE AREE
SCOPERTE

Art. 29 - Pavimentazione

Per i materiali di pavimentazione vale quanto indicato nella tav. " C ".

Art. 30 - Aree destinate a pubblico transito veicolare

Sono quelle che nella tav. " C " hanno sovraimpresso i sensi di marcia.

Per queste aree è consentito il traffico veicolare senza soste.

Art. 31 - Aree destinate a parcheggio

Sono quelle che nella tav. " C " hanno sovraimpresso la lettera " P ".

In queste aree è consentito il parcheggio opportunamente regolamentato sia nello spazio sia nel tempo secondo quanto verrà indicato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 32 - Aree destinate a isole pedonali

Queste aree sono delimitate nella Tav. " C ". In esse è escluso il traffico veicolare; sono ammesse solo operazioni di carico a scarico di breve durata nel tempo ed il traffico a servizio dei soli residenti il cui accesso è all'interno dell'isola pedonale, con esclusione di parcheggi e sosta.

Purchè non siano di ostacolo a quanto sopra consentito, sono ammesse, su autorizzazione Dell'Amministrazione Comunale, recinzioni di suolo pubblico da destinare a spazi ricreativi pubblici o di uso pubblico a carattere temporaneo.

Art. 33 - Aree da destinare a giardino o parco

Queste aree sono delimitate nella tav. " C ". In esse è esclusa ogni tipo di pavimentazione che non si riferisca a quanto ammesso nel

comma seguente.

Sono consentite utilizzazioni degli spazi per attività ricreative permanenti o temporanee pubbliche o di uso pubblico purchè non abbiano strutture di copertura.

Art. 34 - Aree destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale

Queste aree sono delimitate nella tav. " C ".

In esse sono consentite solo attrezzature ed impianti di uso o interesse pubblico.

Art. 35 - Cortili

Essi sono indicati nella tav. " C ".

Per essi è consentita sia la pavimentazione con selciato o mattoni, sia la sistemazione a giardino, sia la sistemazione con ghiaia.

Art. 36 - Aree con ammesse il traffico veicolare per i soli residenti

Tali aree sono tutte quelle non comprese negli articoli precedenti.

In esse è escluso il traffico veicolare pubblico; sono ammesse operazioni di carico e scarico ed il traffico a servizio dei soli residenti il cui accesso prospetta su tale area.

I N D I C E

CAPO I° - NORME GENERALI

- Art. 1 - Perimetrazione del pianopag. 1
Art. 2 - Oggetto del piano " 1

CAPO II° - UNITA' MINIME DI RIFERIMENTO - DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

- Art. 3 - Unità minima di riferimento e d'intervento.....pag. 1
Art. 4 - Documentazione progettuale..... " 2

CAPO III° - CATEGORIE DI INTERVENTO

- Art. 5 - Elenco delle categorie di intervento.....pag 3
Art. 6 - Interventi di ristrutturazione " 3
Art. 7 - Interventi di restauro..... " 5
Art. 8 - Interventi di ristrutturazione e restauro..... " 6
Art. 9 - Interventi di restauro con demolizione senza ricostruzione..... " 6
Art. 10 - Interventi di manutenzione ordinaria..... " 7
Art. 11 - Interventi di manutenzione straordinaria..... " 7

CAPO IV° - DESTINAZIONE D'USO

- Art. 12 - Elenco delle destinazioni d'uso degli edificipag. 8
Art. 13 - Edifici ad uso esclusivamente residenziali... " 8
Art. 14 - Edifici ad uso esclusivamente terziario pubblico o privato..... " 8
Art. 15 - Edifici ad uso residenziale e terziario pubblico o privato..... " 10
Art. 16 - Edifici a carattere religioso..... " 10
Art. 17 - Area destinata alla realizzazione di nuovi bagni pubblici..... " 10
Art. 18 - Unità prospettanti su via Vittorio Emanuele

e P.zza Cavourpag. 10

CAPO V° - PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

Art. 19 - Murature interne.....	pag.	10
Art. 20 - Facciate esterne.....	"	11
Art. 21 - Solai e scale	"	12
Art. 22 - Pietre per decorazioni esterne.....	"	12
Art. 23 - Infissi	"	12
Art. 24 - Balconi	"	13
Art. 25 - Coperture	"	13
Art. 26 - Elementi in vista	"	13
Art. 27 - Insegne con informazioni di interesse pubblico	"	14
Art. 28 - Insegne con informazioni commerciali.....	"	14

CAPO VI° - SISTEMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE AREE

SCOPERTE

Art. 29 - Pavimentazione	pag	15
Art. 30 - Aree destinate a pubblico transito vei- colare	"	15
Art. 31 - Aree destinate a parcheggio	"	15
Art. 32 - Aree destinate a isole pedonali.....	"	15
Art. 33 - Aree da destinare a giardino o parco.....	"	15
Art. 34 - Aree destinate ad attrezzature ed impian- ti di interesse generale.....	"	16
Art. 35 - Cortili	"	16
Art. 36 - Aree con ammesso il traffico veicolare per i soli residenti.....	"	16